


Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Pier Luigi Coccia
Dottore Commercialista / Revisore legale

Viterbo, 14/21 novembre 2019

Tipologia di imposte



Imposte Dirette

1 - IRPEF ———> «Imposta sul reddito delle persone fisiche».

- Imposta progressiva per scaglioni che colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche
- Viene calcolata nel modello UNICO persone fisiche


2 - IRES ———> «Imposta sul reddito delle società».

- Imposta proporzionale che colpisce il reddito complessivo di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- Viene calcolata nel modello UNICO società di capitali.


3 - IRAP ———> «Imposta regionale sulle attività produttive».

- Imposta reale regionale, che colpisce il valore della produzione netta (VPN);
- Viene calcolata nel modello IRAP persone fisiche, società di persone e società di capitali.

Tempistica pagamento delle imposte dirette



Novità 2019 sul calcolo degli acconti
 (art. 58 D.L. 124/2019 decreto fiscale collegato alla legge di bilancio)



Modalità del pagamento delle imposte dirette

Il pagamento di tutte le imposte (dirette e indirette) tramite addebito in conto corrente (Home banking) o qualsiasi altro intermediario abilitato di un modello di pagamento unificato F24.

SEZIONE ERARIO					
codice tributo	razionalizzazione/regione/prov./messaggio	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati	
2001	IRES AC	2017	4 0 0 0		
2003	IRES SA	2017	6 0 0 0		
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A			1 0 0 0 0	B	SALDO (A-B)
					1 0 0 0 0

SEZIONE REGIONI					
codice tributo	razionalizzazione/regione/prov./messaggio	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati	
0 8	IRAP A	2017	4 0 0 0		
0 8	IRAP S	2017	6 0 0 0		
TOTALE E			1 0 0 0 0	F	SALDO (E-F)
					1 0 0 0 0

Presentazione modello UNICO

la scadenza di presentazione, in via telematica, è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.



Se l'esercizio coincide con l'anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al

31 ottobre

(termine individuato dalla finanziaria 2018)

***L'imposta sul reddito delle società
- IRES -***

IRES

L'**IRES** (*imposta sul reddito delle società* – artt.72-142, TUIR) è una **imposta proporzionale** - ovvero costituita da una percentuale fissa che non varia con il variare del reddito - pari al **24%** (art.77, TUIR) che si applica:



- *Sul reddito complessivo netto* (art.75, TUIR) - Il reddito complessivo è considerato reddito di impresa e si calcola in base alle disposizioni del **Titolo II (IRES) capo II (determinazione della base imponibile) del TUIR**;



- *Per periodi di imposta* - il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o dal periodo di gestione, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma (art.76, TUIR).

IRES – Soggetti passivi

I **soggetti passivi** dell'imposta (art.73) sono:

- Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative;
- Gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- I trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- Le società non residenti;
- I consorzi e le associazioni non riconosciute nei confronti dei quali il presupposto delle imposta si configura in modo unitario ed autonomo

Principi generali di determinazione del reddito d'impresa

IRES – Principio di derivazione

Articolo 83 Co. 1 TUIR: «*Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione*»

Risultato d'esercizio

+

Variazioni in aumento

-

Variazione in diminuzione

=

Reddito imponibile

IRES – Principio di derivazione

Il principio di derivazione (parziale) del reddito dal risultato d'esercizio presuppone l'imputazione dei costi al conto economico (salvo alcune deroghe specifiche) a pena di indeducibilità.



Dall'esercizio successivo al 31.12.2015, anche per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali OIC, come già in vigore per i soggetti IAS/IFRS, il principio di derivazione ha assunto connotato più incisivi



Cosiddetto **principio di derivazione rafforzata** in sostanza è stata attribuita rilevanza fiscale ai **criteri contabili di quantificazione, imputazione temporale e classificazione** previsti dai principi OIC.

IRES – Variazioni fiscali




In aumento del risultato civilistico → **costi**
sostenuti dall'impresa che non sono riconosciuti dal fisco per la definizione del reddito imponibile del periodo (*costi indeducibili o parzialmente deducibili*)



In diminuzione del risultato civilistico → **ricavi**
conseguiti dall'impresa che non sono fiscalmente considerati per il calcolo del reddito imponibile (*ricavi non imponibili*) o

→ **costi**
non dedotti in precedenti esercizi (*costi che hanno determinato variazioni in aumento in precedenti esercizi*);



Reddito fiscale > Risultato civilistico

Reddito fiscale < Risultato civilistico

IRES – variazioni fiscali

Le variazioni possono essere distinte in base alla loro natura:



Permanenti - sono quelle variazioni del reddito imponibile che sorgono nel dato periodo e **non producono** effetti negli esercizi successivi:

Indeducibilità di costi non inerenti (Es. *sanzioni amministrative*) —> *Variazione in aumento*

Non imponibilità dei ricavi (Es. *alcune sopravvenienze attive*) —> *Variazioni in diminuzione*



Temporanee - sono costituite da variazioni del reddito imponibile, che sorgono nel dato periodo e **producono** effetti negli esercizi successivi –

Costi (Es. *spese di manutenzione e riparazione*) —> *Variazione in aumento*

Ricavi (Es. *plusvalenze da alienazione rateizzate*) —> *Variazioni in diminuzione*

IRES – Principio di competenza

L' art. 109, comma 1, del T.U.I.R., si esprime, in proposito, nel senso che segue:

“I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi o negativi (...) concorrono a formare il reddito nell' esercizio di competenza (...)”



Il principio di competenza (economica) postula la rilevanza dei ricavi e dei costi nel periodo in cui *giuridicamente* sorge il diritto all'acquisizione del provento e l'obbligo al sostenimento dell'onere, indipendentemente dal conseguimento (o sostenimento) di un effettiva entrata monetaria (ciclo finanziario).

IRES – Principio di competenza

Il **principio della competenza**, da un punto di vista fiscale (diversamente da quello civilistico) si sostanzia in due presupposti fondamentali (*art. 109 c. 1 seconda parte*):

- **certezza dell'esistenza (an)** del singolo componente reddituale;
- **obbiettiva determinabilità (quantum)** cioè avvenuta determinazione o oggettiva determinabilità (parametri che consentano il calcolo) dell'ammontare del singolo componente reddituale



Il legislatore fiscale ha voluto evitare margin di discrezionalità nell'individuazione dell'esercizio cui imputare un determinato ricavo o costo



Nel *confronto con i principi di bilancio* si osserva che, dal **lato dei ricavi**, il requisito della certezza è richiesto anche dal principio di competenza civilistico; **lato dei costi**, il principio di competenza fiscale differisce da quello civilistico in quanto in quest'ultimo caso è consentito considerare anche i costi presunti o stimati mentre ai fini fiscali questo è impedito.

IRES – Principio di competenza

La legislazione fiscale si preoccupa di determinare il momento in cui si verifica la competenza temporale tramite l'enunciazione di alcune regole di principio che devono essere seguite per individuare l'esercizio in cui i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute (*art. 109 comma 2 TUIR*):

- ❖ **Cessioni di beni** si considerano effettuate alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, generalmente:
 - ✓ Per i beni mobili la data di consegna o spedizione;
 - ✓ Per i beni immobili la data di stipula dell'atto.
- ❖ **Prestazioni di servizi**, si considerano, in via generale, effettuate alla data in cui sono ultimate* e per quelle aventi carattere periodico (contratti di locazione, mutuo, assicurazione, ecc.), alla data di maturazione del corrispettivo

* ad eccezione di quelle di durata ultrannuale

IRES – Principio di competenza

L'art. 109 comma 1 salvaguarda alcune eccezioni al principio generale della competenza "... per i quali le precedenti norme non dispongono diversamente...". In alcuni casi si applica **il principio di cassa**:

- contributi in conto capitale (art. 88, c. 3, lett. b) del TUIR)
- compensi spettanti agli amministratori (art. 95, c. 5 del TUIR)
- imposte deducibili (salvo gli accantonamenti operati nei limiti delle imposte dichiarate o accertate) ed i contributi alle associazioni sindacali e di categoria (art. 99 del TUIR)
- interessi di mora (art. 109, c. 7 del TUIR)

IRES – Principio di competenza - limitazioni alla deduzione di costi

Le **svalutazioni dei crediti commerciali** risultanti in bilancio (Articolo 106 TUIR), sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50 % del valore nominale dei crediti**.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il **5% del valore nominale**.

Esempi:

1) Creazione Fondo Svalutazione Crediti

- Crediti 1000 -Accantonamento dell'esercizio 50 - Fondo 0

Deduzione ammessa (1000*0,5%) = 5

Parte ineducibile (50-5) = 45

2) Fondo \geq al 5% del valore nominale del credito

- Crediti 1000 -Accantonamento dell'esercizio 50 - Fondo 50

Parte dell'accantonamento integralmente ineducibile = 50

IRES – Principio di competenza - limitazioni alla deduzione di costi

Le perdite su crediti (Art. 101 co. 5), **sono deducibili** * se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942 o un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma lett. d), R.D. n. 267/1942.



Due sono le eccezioni :

1. **Crediti di modesta entità**
 - € 5.000,00 Imprese di rilevanti dimensioni
 - € 2.500,00 Per tutti
2. **Diritti alla riscossione sono prescritti.**

* Per la **quota eccedente** quella accantonata al fondo svalutazione crediti e dedotta.

IRES – Principio di competenza - limitazioni alla deduzione di costi

- Le **spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione** che riguardano sia i beni di proprietà sia i beni di terzi, sono deducibili nel limite del **5%** del costo complessivo dei beni ammortizzabili, quali risultano all'inizio dell'esercizio.

Le spese di manutenzione e riparazioni **eccedenti** il limite del **5%** sono deducibili in quote costanti nei 5 esercizi successivi .

Esempio:

Riparazione macchinario

- Beni ammortizzabili 1000
- Riparazione 60
- Quota deducibile anno x = 50
- Quota deducibile esercizi successivi = 10

IRES – Principio di inerenza

L'articolo 109, comma 5, del TUIR dispone :

«Le spese e gli altri componenti negativi, ,sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».



Il principio di inerenza è la stretta relazione esistente tra i concetti **di spesa e impresa** in sostanza la deducibilità è connessa alla sfera imprenditoriale ed è volta ad escludere tutto ciò che esula da questa (spese personali o comunque extra-imprenditoriali). Per esempio:

- Liberalità;
- Sanzioni amministrative (anche se non esiste una norma espressa);
- Ecc.

***Alcune casistiche di
“Presunzione” di inerenza parziale***

IRES – Principio di inerenza – Presunzioni

Le spese e gli altri componenti negativi relativi alle **autovetture aziendali** (Articolo 164 tuir), sono deducibili nel limite del **20%**;

Le quote di ammortamento e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti ad un ulteriore limite dell'ammontare massimo dei costi dell'autovettura come riportato nella seguente tabella.

Acquisto/leasing		Noleggio
Mezzi	Limite Ordinario	
Autovetture e autocaravn	€ 18.075,99	€ 3.615,20
Motocicli	€ 4.131,66	€ 774,69
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 413,17

L'uso promiscuo ai dipendenti, deducibilità del 70% senza limite massimo del costo della vettura.

Esempio:

- Costo Autovettura € 20'000 - Coefficiente di ammortamento 25%
- Quota di Ammortamento 25% di 20'000 = 5000

La quota fiscalmente ammessa in deduzione = $(18'075,99 * 25%) * 20\% = € 903,80$

Saranno **indeducibili € 4'096,20** (la differenza fra l'ammortamento sul costo effettivo e la parte fiscalmente ammessa).

IRES – Principio di inerenza – Presunzioni

Spese di rappresentanza art. 108 co. 2, sono dirette a promuovere e consolidare gli affari dell'impresa, mediante l'offerta di beni o servizi **gratuiti** per l'utilizzatore del servizio es. *viaggio al cliente* (mancanza di un corrispettivo o di uno specifico obbligo di dare o fare a c/destinatari).

- Le spese di rappresentanza, entro un **limite** determinato in misura percentuale variabile in relazione all'ammontare dei ricavi della gestione ordinaria.
- La parte eccedente è indeducibile e non può essere recuperata negli anni successivi salvo che per le imprese di nuova costituzione.

Ricavi della gestione caratteristica	Limite deducibile %	Limite spesa deducibile
Fino a 10 mln	1,5	150'000
Parte eccedente 10 mln fino a 50 mln	0,6	150'000+240'000
Parte eccedente i 50 mln	0,4	390'000 + (0,4 dell'eccedenza)

IRES – Principio di inerenza – Presunzioni

Le spese telefoniche (Articolo 102 comma 9 TUIR)

- Mobili;
- Telefoni fissi (compreso fax con connessione ad internet).

Sono deducibili nel **limite dell'80%** delle spese sostenute ivi compreso l'ammortamento degli impianti e delle apparecchiature

Le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione (articolo 109 co.5 Tuir), sono comunque deducibili al 75%.

IRES – Interessi Passivi

Art. 96 comma 1 del TUIR

*«**gli interessi passivi e gli oneri assimilati** sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica»*



Art. 96 comma 2 TUIR

*«Per **risultato operativo lordo** si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b) - ovvero degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali - nonché dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»*




Art. 96 comma 4 TUIR

*«**Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati** **indeducibili in un determinato periodo di imposta** sono dedotti dal reddito dei successivi periodi di imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza di quel periodo sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza»*

IRES – Interessi Passivi

+	Interessi passivi iscritti nella voce "C)17 Interessi e altri oneri finanziari"
+	Interessi passivi relativi ai canoni passivi di leasing contabilizzati nella voce: "B)8 <i>per godimento beni di terzi</i> " (per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche)
-	Interessi attivi e proventi assimilati iscritti nella voce: "C)16 <i>altri proventi finanziari</i> "
-	interessi passivi capitalizzati ad incremento del costo di beni iscritti nella voce: A4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i> "
-	Interessi passivi per cui è già prevista l'indeducibilità (comma6,art.96 del TUIR)
=	<i>Interessi passivi rilevanti ai fini della disciplina di deducibilità</i>



IRES – Interessi Passivi – novità 2019

Il D. Lgs. n. 142/2018, nel recepire la Direttiva n. 2016/1164/UE, riscrive la disciplina della deducibilità degli interessi passivi introducendo le seguenti principali novità:

1. Il ROL non verrà più quantificato in base ai valori contabili ma in base ai valori fiscalmente riconosciuti;
2. È previsto un meccanismo di riporto degli interessi attivi che eccedono la somma degli interessi passivi;
3. Era già prevista la possibilità di riportare le eccedenze di ROL agli esercizi successivi ma:
 - viene fissato un limite temporale per l'utilizzo dell'eccedenza non sfruttata, determinato 5 periodi d'imposta;
 - viene dettagliato l'ordine di utilizzo del ROL, prevedendo l'utilizzo prioritario delle eccedenze di R.O.L. relative ai periodi meno recenti, secondo una logica FIFO


A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31.12.2018

IRES - perdite esercizi precedenti



Articolo 84 comma 1 TUIR: «Le perdite conseguite in un esercizio possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore **all'80% del reddito imponibile** e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi di imposta può essere scomputata dal reddito imponibile per intero»

IRES – perdite esercizi precedenti




IRES - perdite esercizi precedenti

$$\begin{array}{r} \text{Risultato d'esercizio} \\ + \\ \text{Variazioni in aumento} \\ - \\ \text{Variazione in diminuzione} \\ = \\ \text{Reddito imponibile} \\ - \\ \text{Perdite esercizi precedenti} \\ = \\ \text{Base Imponibile} \end{array}$$

IRES – perdite esercizi precedenti

	Anno 20x0	Anno 20x1	Anno 20x2
Reddito di impresa (imponibile)	-	100	100
Imposta teorica con aliquota IRES al 24%	-	24%	24%
Perdita fiscale	85	-	-
Utilizzo delle perdite	-	80	5
Reddito al netto dello scomputo delle perdite	-	20	95
Imposte da versare	-	4,8	22,8
Risparmio di imposta	-	19,2	1,2

IRES – Dal bilancio al reddito d’impresa



IRES – Esempio

<p style="text-align: center;">Ricavi</p> <p>Ricavi delle vendite 2500 Altri proventi (plusvalenze alienazione) 500 Tot Ricavi 3000</p> <p style="text-align: center;">Costi</p> <p>Acquisti di materie 1200 Ammortamenti 500 Spese di rappresentanza 300 Tot Costi 2000</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Utile ante imposta 1000</p>	<p>→</p>	<p style="text-align: center;">Variazioni fiscali</p> <p style="color: blue;">Variazioni in aumento</p> <p>Spese di rappresentanza indeducibili 255 Plusvalenze da alienazione q/annua 100</p> <p style="color: red;">Variazioni in diminuzione</p> <p>Altri proventi non imponibili 500</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Imponibile fiscale (1000+355-500) 855</p>
---	----------	---

<p style="text-align: center;">Ricavi</p> <p>Ricavi delle vendite 2500 Altri proventi (plusvalenze alienazione) 500 Tot Ricavi 3000</p> <p style="text-align: center;">Costi</p> <p>Acquisti di materie 1200 Ammortamenti 500 Spese di rappresentanza 300 Tot Costi 2000</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Utile ante imposta 1000</p> <p style="text-align: center;">IRES 205,2</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Utile netto 794,8</p>	<p>←</p>	<p style="text-align: center;">Reddito imponibile fiscale</p> <p style="text-align: center;">855</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Aliquota d'imposta 24%</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">Imposte 205,20</p>
--	----------	---

IRES – quadro RF unico sc



REDDITI
QUADRO RF

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2018

Mod. N. [] [] []

RF1 Codice attività		ISA classe di adesione	
RF2	Componenti positivi annotati nella scrittura contabile (ISA)		.00
RF3	Opzioni (ISA)	Rimborso	Opere, forniture e servizi di durata ultrabrevi
Risultato del conto economico			
RF4	AI UTILE		.00
RF5	BI PERDITA		.00
Q COMPONENTI POSITIVI			
RF6	EXTRACONTABILI	Ammortamenti	Altra riduzione
RF7	Quote costanti della provvidenza patrimoniale e sopravvenienze attive imputabili all'esercizio		.00
RF8	Quote costanti dei contributi o libere di cui spettano sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)		.00
RF9	Reddito determinato con criteri non ordinari		.00
RF10	Radditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretto l'attività		.00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		.00
RF12	Rischi non annotati	ISA	
RF13	Rimborso non contabilizzato e contabilizzato in misura inferiore a quello determinato ai sensi del Tar (art. 92, 92 bis 93, 94)		.00
RF14	Compensi spuntati agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)		.00
RF15	Interessi passivi indeducibili		.00
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)		.00
RF17	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali	
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR		.00
RF19	Svoluzioni e rinunce patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili		.00
RF20	Mensuralità relativa a partecipazioni estere		.00
RF21	Ammortamenti non deducibili ai artt. 100, 102 bis e 103	ai artt. 104 e	.00
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123		.00
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, e di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)		.00
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione accedenti la quota deducibile (art. 103, comma 4)	art. 105	art. 106
RF25	Svoluzioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		.00
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)		.00
RF27	Spese ed altri componenti negativi accedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5		.00
RF28	Differenza su cambi (art. 110, comma 3)	Rimborso	Opere, forniture e servizi
RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015		.00
RF32 DI TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO			
RF34	Provvidenza patrimoniale e sopravvenienze attive da acquisire o formazione in quote costanti		.00
RF35	Contributi o libere di cui spettano sopravvenienze attive da acquisire o formazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)		.00
RF36	Utili da partecipazione in società di persona o in GEE		.00
RF37	Perdite delle imprese marittime determinate forzosamente		.00
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza		.00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10		.00
RF40	Utili spuntati ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spuntati agli amministratori (art. 95, comma 5)		.00

RF41 Quote delle variazioni e delle perdite su crediti		Quote deducibili riserva sinistri	
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita	Proventi passivi	Riserve tecniche
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, e di altri componenti negativi non deducibili in precedenti esercizi o non imputati a conto economico		.00
RF44	Proventi non contabilizzati nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. c) e b)		.00
RF45	Differenza su cambi (art. 110, comma 3)		.00
RF46	Provvidenza relativa a partecipazioni estere (art. 87)	Utili da RSI o altri o da RSI o territori a fiscalità privilegiata	
RF47	Quote escluse degli utili distribuiti (art. 89)		.00
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata		.00
RF50	Radditi e perdite	Riserva box	Imposte sostit.
RF50	di cui	Non/riserva	Non/riserva
RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015	Rimborso	opere
RF54	Rimborso a opere ultramontane contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		.00
Determinazione del reddito			
RF57	SONDA ALGEBRICA (A, B) e C e D - E		.00
RF58	Scatti da partecipazione	reddito minimo	.00
RF59	Perdite da partecipazione		.00
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdite)	perdite non composte	.00
RF61	Erogazioni liberali		.00
RF62	REDDITO (o PERDITA)		.00
RF65	Agevolazione ACE		.00
Reddito del trust misto			
RF66	Radditi imponibili e perdite	di riportare nel quadro RI	di riportare nel quadro RI
RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti	di riportare nel quadro RI	di riportare nel quadro RI
Importi ricevuti			
RF68	Dati da riportare	Situazione	Importi di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, e di altri componenti negativi accedenti la quota deducibile (art. 103, comma 4)
RF68	Importi GN/CIC o TIR o PIR	Importi	Importi
Reddito delle società sportive dilettantistiche			
RF70	Proventi e altri componenti positivi		.00
RF71	Provvidenza patrimoniale		.00
RF72	Perdite composte		.00
RF73	Radditi imponibili	perdite non composte	.00
RF76	Utili		.00
RF77	Perdite		.00
RF78	Componenti positivi extracontabili		.00
RF79	Variazioni in aumento		.00
RF100	Altre variazioni in aumento		.00
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO		.00
RF102	Variazioni in diminuzione		.00
RF103	Altre variazioni in diminuzione		.00
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE		.00
RF105	REDDITO (o PERDITA)		.00